Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
5405 R1	4 marzo 2004	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sul messaggio 10 luglio 2003 concernente la modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici concernente l'introduzione dell'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale (art. 60 cpv. 2 LEDP)

Il 24 marzo 2003 questo Parlamento, dopo ampia ed appassionata discussione, ha invitato il Consiglio di Stato, accogliendo le conclusioni del rapporto di maggioranza del 13 febbraio 2003 relativo all'iniziativa parlamentare generica 9 ottobre 2000 di Werner Carobbio e cofirmatari per il Gruppo PS ed alla petizione 19 giugno 2002 presentata dal movimento "L'Onda", a proporre una modifica della LEDP relativa all'obbligo di presentare, per coloro che si candidano ai poteri legislativi ed esecutivi cantonali e comunali, l'estratto del casellario giudiziale.

Lo scopo primo risiede nell'informare l'elettore su un aspetto della vita di un candidato che merita trasparenza, anche a favore del candidato medesimo: durante gli ultimi anni è capitato troppo spesso che gli organi d'informazione hanno manipolato e strumentalizzato situazioni personali con reali o presunti risvolti penali a dipendenza dell'etichetta, dei ruoli, delle amicizie e della convenienza, calpestando i diritti individuali di persone con cariche istituzionali o partitiche.
L'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale, accessibile a tutti, mette sullo stesso piano tutti i candidati evitando così le discriminazioni summenzionate, senza così togliere ai giornalisti il ruolo d'informazione.

Chi pretende di assumere una carica pubblica deve spogliarsi di ogni zona d'ombra, facendo sapere all'elettore chi veramente é, soprattutto nei rapporti con la legislazione penale che, a torto o a ragione, sanziona determinati comportamenti: l'elettore sarà dunque messo nella condizione di decidere con maggiore scienza e coscienza, dando il peso che merita ad un'eventuale condanna penale.

Tutelare l'onorabilità della carica potrebbe pure implicare la presentazione di altri documenti comprovanti l'onestà sostanziale di un candidato, ad esempio un estratto dell'avvenuto pagamento delle imposte ed uno relativo all'assenza di attestati di carenza beni: la nostra Commissione non ha trovato sufficiente consenso lasciando ovviamente liberi i propri membri di discuterne in Parlamento.

La stragrande maggioranza della Commissione propone al Gran Consiglio di accogliere la proposta governativa relativa all'obbligo di presentazione dell'estratto del casellario giudiziale per tutti i candidati al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, al Consiglio comunale, al Municipio, al Consiglio degli Stati ed alle Giudicatore di pace, obbligo così esteso a tutte le elezioni popolari rette dal diritto cantonale.

1.0064

Quo alle modalità di far conoscere all'elettore l'estratto in questione si può concordare con la proposta di rinvio al RALEDP, con l'invito ad esaminare la possibilità di pubblicazione sul Foglio ufficiale, almeno per le cariche cantonali.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Visto quanto sopra, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo annesso al relativo messaggio modificante l'art. 60 della LEDP, ma al suo cpv. 3.

Per la maggioranza della Commissione speciale:

Jacques Ducry, relatore
Bagutti (con riserva) - Bergonzoli - Bertoli (con riserva) -
Bonoli (con riserva) - Brivio - Butti (con riserva) -
Ghisletta D. (con riserva) - Jelmini (con riserva) -
Menghetti (con riserva) - Ravi - Savoia (con riserva) -
Torriani